

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna

Modifica del 22 maggio 2000

La Direzione del Politecnico federale di Losanna

ordina:

I

L'ordinanza dell'8 maggio 1995¹ sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:

Art. 1, frase introduttiva e lett. f-h

I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d'esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL:

- f. diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione;
- g. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quando il candidato ha superato l'esame previsto dall'ordinanza del 18 dicembre 1972² concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri;
- h. diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se corrispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell'articolo 2 sono adempiute.

Art. 11 Ammissione di studenti provenienti dalle STS e dalle SUP

¹ I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 sono ammessi al terzo semestre della sezione corrispondente al loro diploma.

² I titolari di un diploma SUP possono essere ammessi al quinto semestre della sezione corrispondente al loro diploma, dopo aver superato un esame di ammissione il cui livello equivale agli esami propedeutici.

³ Questo esame d'ammissione comprende due discipline di base (Matematica o Analisi e Fisica generale del livello del 2° anno) e due discipline specifiche della sezione (del livello del 1° o del 2° anno).

¹ RS 414.110.422.3

² RS 413.13

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.

22 maggio 2000

In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna:

Il presidente, prof. P. Aebischer

Il vicepresidente della formazione, prof. M. Jufer

2327